



STUDIO NOTARILE
Dott. Francesco ZOTTA

CESSIONE DI AZIENDA

DOCUMENTI NECESSARI PER LA STIPULA

- 1) Visura camerale aggiornata della azienda;
- 2) Copia della licenza;
- 3) Partita I.V.A.;
- 4) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile (celibe/coniugato in regime di comunione legale ovvero in separazione dei beni) del cedente;
- 5) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile (celibe/coniugato in regime di comunione legale ovvero in separazione) del cessionario;
- 6) Elenco delle rimanenze e delle attrezzature;
- 7) Situazione patrimoniale semplificate (con le sole voci rimanenze, attrezzature, avviamento);
- 8) Indicazione dei lavoratori addetti all'azienda da cedere con relative mansioni e relativo inquadramento.

DOCUMENTI NECESSARI AL MOMENTO DELLA STIPULA

- 1) Documento di riconoscimento e codice fiscale di ognuno dei componenti.

AVVERTENZE

Si fa presente all'acquirente che:

1) Ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 18 settembre 1997 n. 472, in caso di cessione di azienda l'acquirente è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui avviene la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

Laddove l'acquirente dell'azienda intendesse ricevere precise notizie in merito, si evidenzia che gli uffici della amministrazione finanziaria e gli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sulla esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti: il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio per l'acquirente, il quale deve ritenersi del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta (articolo 14, comma terzo, del D.Lgs. 18 settembre 1997 n. 472).

2) Ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. 231/2001, in caso di cessione di azienda l'acquirente è responsabile in solido con il cedente per il pagamento delle sanzioni pecuniarie per reati commessi nell'attività dell'azienda ceduta, limitatamente alle sanzioni che risultano dai libri contabili obbligatori; a tal riguardo, pertanto, sarebbe consigliabile visionare preventivamente i suddetti libri, in modo da conoscere preventivamente eventuali debiti per i quali l'acquirente potrebbe essere ritenuto responsabile.

3) Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile in caso di cessione di azienda l'acquirente è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dei debiti aziendali che risultano dai libri contabili obbligatori; anche a tal fine, quindi, sarebbe consigliabile visionare preventivamente i suddetti libri, in modo da conoscere preventivamente eventuali debiti per i quali l'acquirente potrebbe essere ritenuto responsabile.